



OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di: "L.R. 45/2017 Riqualficazione urbana dell'area di Borgo Pracchiuso. Sistemazione padiglione denominato ex infettivi". C.U.P. J22C18000030002 - C.I.G. 7639157FC4

AVVISO DI RETTIFICA DOCUMENTI DI GARA N. 1

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA

Modifica all'Art. 7 comma 2

2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche-professionali di partecipazione

Ai fini della qualificazione nell'ambito delle specifiche categorie, sono da ritenersi idonei a comprovare i seguenti requisiti:

- dell'ID Opera E.22 si applica quanto previsto al capitolo V punto 1 delle Linee Guida ANAC n. 1: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;
- dell'ID Opera S.03 si applica quanto previsto al capitolo V punto 1 delle Linee Guida ANAC n. 1: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*;
- dell'ID Opera IA.01 anche i servizi riferibili all'ID Opera IA.02;
- dell'ID Opera IA.02 anche i servizi riferibili all'ID Opera IA.01;
- dell'ID Opera IA.03 anche i servizi riferibili all'ID Opera IA.04.

Udine, 17 ottobre 2018

Il Responsabile Unico del Procedimento

p.i. BUBISUTTI Maurizio

*

"Capitolo V punto 1 delle Linee Guida ANAC n. 1.

Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità";